

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

PER

AVV. FRANCESCO AMERICO  
Via Cosseria, 2  
00192 ROMA  
P.iva 03499280711  
C.F. MRC FNC 77C14 D643F  
TEL. 06/32600261 FAX 06/96708511

VALENTINA SUMMA, nata a Teramo il 14.06.1979 (c.f. SMMVNT79H54L103V), , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Americo (C.F. MRCFNC77C14D643F – email: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512) ed Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N - avvocatessaelenaspina@pec.it ) come da delega a margine ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Cosseria n. 2 – Roma.

- *ricorrente*

- **Contro**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Commissione giudicatrice di cui al concorso D.D.G. n.82/2012 per la classe di concorso A037, in persona del Presidente, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA

- *Resistenti*

*per l'annullamento previa sospensiva*

- *Della Graduatoria definitiva di merito di cui al Bando Decreto n. 82/2012 per la classe di concorso A037, pubblicata il 31.10.13, nella parte in cui la ricorrente non è inserita correttamente con il giusto punteggio; nonché nella parte in cui l'Amministrazione nella compilazione della stessa graduatoria del concorso non prende atto di tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente ed omette di valutarli; nonché di tutti gli atti generali di*

*estremi sconosciuti attraverso i quali l'Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione del concorso relativamente alla presentazione della domanda online, limitandone la utilizzazione e definendone la gestione nella parte in cui ha portato alla mancata valutazione dei titoli; nonchè, ove necessario, si impugna lo stesso bando di concorso n. 82/2012 e la Tabella di valutazione titoli allegata allo stesso bando e tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti relativamente alla compilazione delle graduatorie di merito e all'assegnazione dei punteggi, compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli nel caso in cui fossero interpretati in maniera negativa alla ricorrente, compresi il Decreto che ha approvato la graduatoria definitiva del 31.10.2013 per la classe di concorso A037; nonchè per l'obbligo a provvedere della P.A., per il riesame della posizione del ricorrente e per il suo diritto al risarcimento del danno.*

#### **FATTO**

- 1) La ricorrente, ha partecipato al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado indetto con D.M. n. 82 del 27.09.2012 nella Regione Lazio per la classe di concorso A037 (filosofia e storia) ed ha superato tutte le prove collocandosi, nella graduatoria definitiva di merito nella posizione n. 79 con punti 72 risultante dalla mera somma delle singole prove e con una parziale valutazione dei titoli dichiarati nella domanda.
- 2) Come meglio vedremo in seguito, il punteggio assegnato alla ricorrente che ha inciso notevolmente sulla propria posizione in graduatoria è errato, perchè frutto delle irragionevoli e illegittime modalità di gestione della presentazione della domanda informatica, che hanno comportato la mancata valutazione complessiva di tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente, non perchè non utili all'assegnazione dei punti, ma perchè mai esaminati dall'Amministrazione e dalla Commissione a seguito dell'illegittimo "frazionamento" della domanda di concorso.

3) In realtà, la ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:

a) **Laurea in Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica** conseguita il 04.07.2005 con votazione 109/110, presso l'Università degli studi dell'Aquila;

b) **Abilitazione all'insegnamento in filosofia e storia** – ambito disciplinare 7 (K07A) conseguita il 22.05.2007 con votazione 78,5/80 presso l'Università degli Studi dell'Aquila;

c) **Master** conseguito nell'anno 2010/2011.

4) L'Amministrazione nel procedere alla valutazione dei titoli ha considerato soltanto il master e non anche la laurea e l'abilitazione che avrebbero determinato, se riconosciuti, l'attribuzione del punteggio di ulteriori 8,5 punti per un totale di 80, 5 e quindi al 27° posto della graduatoria definitiva pubblicata dall'USR Lazio (La tabella al punto A.1.2. attribuisce 5 punti al punteggio da 91-100; voto di abilitazione SSIS è 78.55/80 che trasformato in centesimi è 98.2. Quindi in relazione al punto A.1.1 avrebbe avuto diritto a 2 punti x la laurea con 109/110. Al punto A.1.2, avrebbe dovuto avere diritto a 5 punti x l'abilitazione con 98.2. Al punto A.1.3: 1,5 per l'abilitazione conseguita con la SSIS. La somma è 8.5.).

3) Vediamo i termini essenziali della vicenda. Il bando di concorso indetto con D.M. n. 82 del 24.09.2012, stabiliva per i candidati l'obbligo di presentare la domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica: *"i candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione"* (art. 1);

4) Anche l'odierna ricorrente ha presentato la propria domanda di partecipazione attraverso istanza *on line* avvalendosi del modello di

domanda predisposto dal M.I.U.R.

5) E' utile spiegare brevemente come fosse articolata questa speciale modalità di presentazione e quali contraddittorie istruzioni informatiche hanno avuto i candidati. In particolare, è significativo sottolineare che la procedura informatica imponeva una rigida compilazione di schede, tutte finalizzate ad inserimento dati e titoli nei termini di presentazione della domanda, **ma il cui avviso di pubblicazione on line è avvenuto in tempi e modalità differenti, tanto da sezionare illegittimamente la domanda di concorso.**

6) Il primo modello disponibile era definito "modello di domanda" e titolato "domanda di partecipazione". Questo modello appariva già di per sé completo, infatti, era presente la sezione "C" titolata "dichiarazione relativa al titolo di accesso al concorso".

7) La modalità di presentazione della domanda era evidentemente cervellotica, il candidato non avrebbe potuto mai immaginare che i titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda sarebbero andati addirittura "persi" nei meandri informatici e mai più valutati, perchè semplicemnte non ripetuti nell'altro modello titolato "dichiarazione dei titoli".

8) La natura complessa di questa presentazione on line, nonché le indicazioni plurime e fuorvianti, sono dimostrate dal fatto che sul sito del Ministero vi era già pubblicata anche la scheda Professionalità docenti (in cui venivano richiesti i titoli), **disponibile già dal 6 ottobre 2012** e così presentata dal Ministero " *La scheda è disponibile tra le istanze del sistema Polis, tuttavia, per chi presenta la domanda di partecipazione al concorso a cattedre e a posti di insegnamento, di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, esiste anche un accesso diretto all'anagrafe in chiusura della presentazione online della domanda al concorso*".

9) Solamente in data 22.10.2012, infatti, il M.I.U.R., peraltro con gravissima tardività, comunicava, attraverso un apposito nuovo avviso, che nel

modello di domanda di istanze *on line* era disponibile la sezione per la dichiarazione dei titoli supplementari valutabili, ma **questo avviso non specificava che la mancata ripetizione avrebbe comportato la mancata valutazione dei propri titoli, nonostante peraltro alcuni di questi fossero appunto anche titoli di accesso alle prove:** *"Si comunica che nel modello di domanda di istanze on line è disponibile la sezione per la dichiarazione dei titoli valutabili ai sensi degli articoli 3 e 12 del bando di cui all'oggetto. Ricordiamo che "l'aspirante deve dichiarare, in regime di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, tutti i titoli previsti dalla tabella allegato 4 al D.D.G. n. 82 posseduti entro il termine di scadenza della data di presentazione della domanda (07 novembre 2012)".*

**10) La ricorrente, pertanto, come tantissimi altri candidati, anche considerando l'avvicinarsi della scadenza ultima per la presentazione della domanda,** ritenendo di seguire le indicazioni ministeriali relative al maxi concorso, ha inserito i propri titoli nel primo modello di domanda - "domanda di partecipazione"- considerando quei titoli semplicemente autocertificabili e dichiarabili nella domanda di concorso.

**11) Nella realtà dei fatti, purtroppo, tutti i titoli della ricorrente sono rimasti inutilmente inseriti nella domanda di partecipazione visto che la Commissione non li ha valutati ai fini della determinazione del punteggio finale.** Tale modalità non può che apparire illegittima in quanto la Commissione esaminatrice, non avendo valutato tutta la documentazione indicata e comunque trasmessa dalla ricorrente, ha omesso di valutare tutti gli altri titoli della ricorrente.

**12) La regolare valutazione dei titoli avrebbe legittimamente consentito a chi ricorre di posizionarsi in graduatoria al posto n. \_\_\_\_\_.**

**13) A fronte di quanto sopra, la ricorrente ha invano presentato apposito reclamo scritto all'Amministrazione lamentando un errore di calcolo del punteggio relativo ai titoli di studio, rappresentando la problematica e chiedendo la rettifica del punteggio senza però ottenere alcun riscontro;**

14) Le modalità descritte si prestano ad errori e peccano di totale mancanza di trasparenza; LO STESSO MINISTERO AVEVA TENTATO DI PORRE RIPARO INVIANDO MAIL AI CANDIDATI CHE RISULTAVANO AVER COMPILATO IL MODELLO DI PARTECIPAZIONE (E/O LA SCHEDA) MA NON IL MODELLO TITOLI, MA PURTROPPO NON A TUTTI SONO PERVENUTE. QUESTO A DIMOSTRAZIONE DEL FATTO CHE LA PROBLEMATICHE ERA ALL'ATTENZIONE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE CHE PERO' HA MALE GESTITO LA COSA PUBBLICA E QUESTO CONCORSO .

Tutto ciò premesso, gli atti impugnati meritano di essere annullati per i seguenti motivi:

### DIRITTO

**1) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, 18 L. 241/90. Violazione del principio di buon andamento e collaborazione della P.A. Eccesso di potere per omessa, insufficiente istruttoria. Arbitrarietà e irragionevolezza. Disparità di trattamento – violazione della *par condicio* dei candidati.**

Anzitutto, occorre lamentare la violazione dei principi fondamentali in materia dettati dalla Legge n.241/1990. Al riguardo non si può certo ignorare che i titoli non valutati dalla Commissione esaminatrice rappresentano documenti già nelle disponibilità dell'Amministrazione e che non potevano pertanto essere completamente ignorati.

Nella nostra vicenda, infatti, chi ricorre ha più volte dichiarato i titoli, nella fase della presentazione della domanda e nella compilazione della scheda; la P.A. ha erroneamente ritenuto poi di non considerare questi titoli, ma li ha in realtà già recepiti, sia informaticamente sia attraverso la domanda di concorso, sia attraverso i successivi reclami.

A riguardo deve ritenersi applicabile l'art. 18, comma 2 della L. n. 241/90, in virtù del quale, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti concernenti il soggetto richiedente, e di cui l'Amministrazione sia già in possesso aliunde.

Si osserva, altresì, come si deve considerare possibile l'acquisizione

documentale anche sotto il profilo del diritto di integrazione o regolarizzazione postuma dei documenti in quanto detta facoltà è ammessa nel caso in cui si tratti di ovviare a problematiche relative a documenti già depositati (T.A.R. Basilicata, 28.3.2000, 194).

**Il Consiglio di Stato con decisione n. 3231/2013** ha applicato la normativa sopra richiamata, che costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, da cui si evince il generale principio in base al quale quest'ultima non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione. In particolare, ai sensi dell'art. 43 del richiamato D.P.R. 445/2000 nel testo previgente, *"le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni"*.

**La Pubblica Amministrazione, in occasione del concorso in questione, dà una lettura errata e non conforme della legge 241/90 - in questo caso dell' art. 18, il quale non consente di annettere conseguenze svantaggiose per il cittadino derivanti dalla mancata allegazione di atti e documenti comunque già in possesso dell'amministrazione.**

**E' utile riportare altra pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 4310/2013 del 28/08/2013)** che ha deciso su una questione identica a quella oggetto della presente causa. Il Giudice di appello, ha motivato nei seguenti termini il riconoscimento anche del diritto al risarcimento del danno a favore di insegnaenti male amministrati dalla P.A.: *"anche nelle procedure concorsuali si applica il disposto dell'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell'Amministrazione"*. Anche con sentenza n. 6034 del 2000 (emessa su ricorso r.g. n. 3927/92), il Consiglio di Stato aveva dichiarato in particolare: *"anche nelle procedure concorsuali si applica il disposto dell'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell'Amministrazione"*. In definitiva, con la sentenza in questione si è ritenuto che gli amministrati non possono patire le conseguenze negative quando hanno dichiarato i propri titoli in atti idonei a comprovare aliunde – e sulla base di atti in possesso dell'amministrazione – il possesso degli stessi.

In primo luogo, non sembra possano esservi dubbi in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito foriero di danno (inteso,

conformemente alla previsione dell'art. 30 cod. proc. amm., quale "danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria"). Sotto tale aspetto, **anche altra sentenza C.d.s. n. 6034/2000, in argomento, ha affermato l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione** la quale, in sede di predisposizione della graduatoria concorsuale, aveva illegittimamente escluso quell'appellante, rilevando la violazione della previsione di cui all'articolo 18 della l. 7 agosto 1990, n. 241 che non consente di annettere conseguenze svantaggiose per il cittadino alla mancata allegazione di atti e documenti comunque già in possesso dell'amministrazione.

E' stato condivisibilmente affermato al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, in questi casi sussiste l'ingiustizia del danno e l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, alla condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388). Al riguardo il Collegio ha ritenuto che debba nel caso di specie farsi applicazione del consolidato orientamento secondo cui al privato, il quale assuma di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione, non è richiesto un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e per il resto farsi applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.; di conseguenza a quel punto spetta all'Amministrazione dimostrare, se del caso, che si è verificato un errore scusabile, il quale è configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, d'influenza determinante di comportamenti di altri soggetti o di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione d'incostituzionalità della norma applicata (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 12 febbraio 2013, n. 798; id., V, 19 novembre 2012, n. 5846; id., IV, 31 gennaio 2012, n. 482; Tar Lazio, Roma, sez. III, 26 gennaio 2004, n.711; idem, 10 maggio 2006, n.3408).

..ooOoo..

**2. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD. Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere.**

Il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono



garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, sia per il privato che invia sia per la pubblica amministrazione. **Da questo ne consegue l'idoneità della trasmissione effettuata da chi ricorre attraverso la trasmissione della scheda informativa anche a rappresentare la corretta comunicazione dei titoli ai fini della loro valutazione.**

Recentemente la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in materia di legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta e gestita in via informatica.

Anche in quel caso la piattaforma informatica aveva dimostrato di avere delle problematiche e un mal funzionamento, **non consentendo una completa tracciabilità delle operazioni e delle registrazioni** stesse. In diritto, è stata rilevata la violazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) ed il T.A.R. ha annullato **il provvedimento di esclusione della ricorrente, dato che proprio l'utilizzo di un sistema informatico non adeguato alle norme di legge che avrebbe determinato l'impossibilità di considerare valida l'offerta della ricorrente.** Conseguentemente all'annullamento, il giudice amministrativo ha **disposto il rinnovo delle operazioni di gara a titolo di risarcimento** in forma specifica, determinando in tal modo il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere in giudizio. Con un approccio attento al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il giudice ha, dunque, evidenziato come l'utilizzo della piattaforma informatica difettosa abbia determinato la violazione della lex specialis di gara, del codice degli appalti e del codice dell'amministrazione digitale. Anche nella nostra vicenda la P.A. Pare voglia forzare antichi principi fondamentali alla rigidità dei modelli informatici.

Il CAD all'art. 44, prevede un **obbligo generale per le amministrazioni pubbliche** (e gli altri soggetti tenuti alla sua applicazione), ovvero l'obbligo di **dotarsi di un sistema di conservazione dei documenti informatici** volto ad assicurare: • l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa di riferimento; • l'integrità del documento; • **la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari (assicurando in tal modo la tracciabilità).** Tracciabilità, integrità, immutabilità: sono elementi essenziali dai quali una procedura informatica utilizzata dalla PA non può prescindere.

A maggior ragione non può assolutamente l'Amministrazione prescindere da tali principi, in cui la procedura informatica viene utilizzata per un

concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede.

Si avverte, allora, la necessità di segnalare che **uno sviluppo "scomposto" della digitalizzazione nella pubblica amministrazione** e un legislatore che continua a legiferare senza preoccuparsi di quanto siano rispettate le precedenti norme emanate possono creare non pochi problemi.

Con riferimento all'ultimo punto, basti pensare che il Codice dell'amministrazione digitale risale al 2005 ma non è ancora pienamente attuato. **La "voglia di digitalizzazione" non può essere soddisfatta senza un preventivo assorbimento delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e, inoltre, l'utilizzo dell'informatica nella PA non deve di certo risultare un ulteriore aggravio per i cittadini.** In linea generale, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - e con gli altri soggetti tenuti al rispetto delle regole del CAD - è presentato all'art. 3 comma 1 del CAD come un diritto per i cittadini e per le imprese e tale deve essere nella realtà, **perciò auspichiamo che un'amministrazione alle prese con l'utilizzo delle procedure informatiche si ricordi di verificarne, preventivamente, la rispondenza ai dettami del CAD e ai principi della corretta azione amministrativa.**

L'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di servizi pubblici statali e l'autonomia organizzativa delle altre pubbliche amministrazioni non potrà che recepire tale principio, posto a tutela di valori di uguaglianza e dignità della persona costituzionalmente tutelati e ciò è espressamente ribadito, quanto alle fasi della partecipazione al procedimento amministrativo dal comma 1 del successivo art. 4 Cad; quanto alla fase dell'istruttoria del procedimento è in via generale prevista dall'art. 3.

..ooOoo..

**3. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD. Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere.**

**E' anche il caso di sottolineare come la ricorrente abbia comunque trasmesso e dichiarato i suoi titoli, che sono stati recepiti già dalla Amministrazione, tanto da consentire alla ricorrente la piena e legittima partecipazione ed accesso alle prove.**

Dunque a norma dell'art 45 del Codice dell'Amministrazione Digitale, qualunque documento trasmesso alla pubblica amministrazione con "qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax" **soddisfa il requisito della forma scritta e non deve seguire la comunicazione del documento originale.**

Partendo da questo dato normativo questo ecc.mo Collegio del TAR del Lazio ha affermato che il principio ivi espresso vale sia per i documenti inviati dai privati alla pubblica amministrazione, sia per quelli trasmessi dalla pubblica amministrazione stessa verso qualunque soggetto esterno. Non vi sarebbero d'altra parte motivi razionali per escludere questa bidirezionalità.

L'articolo 45 del d.lgs n.82 del 2005 vuole che *"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".* Il valore della trasmissione di atti e documenti lì sancita per i soggetti pubblici e privati che si rivolgono alla pubblica amministrazione vale, evidentemente, anche nel senso inverso, nel caso in cui la trasmissione avvenga a cura della pubblica amministrazione verso soggetti esterni non essendovi ragioni di ordine logico per escluderlo." Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito, al riguardo, che *"La comunicazione a mezzo fax, essendo attuata mediante l'utilizzo di un sistema che consente di documentare sia la partenza che la ricezione del messaggio con il c.d. rapporto di trasmissione, è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l'effettività della comunicazione stessa, quindi a far decorrere termini perentori senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire prova ulteriore quando il rapporto di trasmissione indichi che questa è avvenuta regolarmente, la prova contraria spettando a chi afferma la mancata ricezione per la non funzionalità dell'apparecchio ricevente"* (T.A.R. Lazio Roma, sezione III, 14 febbraio 2006, n. 1066, sempre in questi termini Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951).

Anche con la sentenza n. 1254 del 13.02.2008, il Tar del Lazio sez. III quater *"si era del resto già mossa la normativa precedente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3), tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere*

*seguita da quella del documento originale"* (articolo 43, comma 6, e articolo 45 del codice dell'amministrazione digitale prima richiamato).

..ooOoo..

**4. Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; Eccesso di potere per difetto dei presupposti; Travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.**

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione *"dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti"*.

Nel caso in esame l'Amministrazione ha adottato gli impugnati provvedimenti, violando, sotto ogni profilo, i suesposti principi; difatti l'Amministrazione non solo non ha comunicato agli interessati, né il responsabile del procedimento né l'avvio del procedimento stesso (art. 7 L. n. 241/90), ma non ha consentito nemmeno alcuna forma di partecipazione al procedimento e non ha nemmeno motivato e risposto ai reclami del ricorrente e spiegato il perché della mancata valutazione dei titoli.

Infatti, la ricorrente non è stata posta nella condizioni di comprendere l'iter logico – giuridico che ha indotto la Commissione esaminatrice. La partecipazione degli interessati al procedimento è prevista non solo per consentire loro di fare valere le proprie ragioni, ma anche per consentire alla stessa Amministrazione di valutare nell'iter procedimentale le eventuali osservazioni delle parti interessate e, quindi, di adottare il provvedimento dopo una approfondita istruttoria e di motivazione. La giurisprudenza ha a tal proposito precisato che "gli artt. 7 e 8 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, a norma dei quali occorre comunicare l'avvio di un procedimento amministrativo, hanno lo scopo di consentire all'interessato, a proposito di ogni atto amministrativo che possa ledere i suoi interessi, di proporre fatti ed argomenti e, occorrendo, di offrire dei mezzi di prova di cui l'Autorità amministrativa deve tener conto (C.d.S. Sez. VI n. 999 del 9 Agosto 1996); di conseguenza la giurisprudenza ha pure affermato che "le disposizioni del capo III (sulla partecipazione al procedimento amministrativo) della L. 7 Agosto 1990 n. 241, hanno una portata **generalissima** (v. C.d.S. Sez. V n. 232 del 24.02.1996 nello stesso senso C.d.S. Sez. V n. 132 del 2.2.1996); nel caso in esame però tali norme non sono state osservate. Non c'è dubbio pertanto che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione delle citate disposizioni della L. n. 241/90, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di

potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

..ooOoo..

**5. Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di provvedere con particolare riferimento all'eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, nonché diritto all'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies l. 241/1990. Risarcimento del danno.**

Le determinazioni impugnate, dunque, illegittime, immotivate e incoerenti meritano l'annullamento e sono state fonte di danno e lesione degli interessi di chi ricorre.

Ancora significativa in argomento è la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che chiaramente impone di salvare i diritti quesiti degli amministratori e la certezza giuridica delle situazioni sulle quali si sono create legittime aspettative e l'affidamento dell'interessato, basti riportare il seguente passo della sent. Corte Cost. n.236/2009:

*" In base alla giurisprudenza costituzionale è da ritenere ammissibile un intervento legislativo che modifichi la disciplina del pensionamento dei pubblici dipendenti, ma tale intervento non è consentito ad libitum. In particolare, non può ritenersi consentita una modifica legislativa che, intervenendo in una fase in cui il dipendente HA TUTTE LE RAGIONI PER RITENERE CERTO il collocamento a riposo ad una certa data, muti la disciplina vanificando le sue legittime aspettative".*

La lettura della sentenza citata dimostra che se costituzionalmente orientate le determinazioni relative alla finalità sociale del lavoro debbano garantire il massimo della effettività. Gli aspetti sin qui esposti mettono in luce l'illogicità e la contraddittorietà dell'azione amministrativa e la conseguente violazione degli art. 3 e 97 Cost., per cui rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione il limite imposto al RICORRENTE DI VEDERSI NON VALUTATI TITOLI PUR DICHIARATI RISPETTO ALLA GRAVISSIMA LACUNOSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Oltre all'interesse concreto del personale è utile precisare che alla luce delle recenti evoluzioni, sia normative sia interpretative, il bene interesse "buon andamento" della azione amministrativa, espressione del quale sono, tra l'altro, la imparzialità, la efficacia ed efficienza della predetta azione amministrativa, rappresenta un ineludibile obbligo di servizio per gli amministratori ed agenti pubblici in genere. Trattasi, ormai, di bene

interesse che, tutelato in sede costituzionale con norme di valenza precettiva, ha acquisito una propria autonoma giuridica rilevanza ai fini della relativa tutela.

A tal proposito è interessante quanto affermato dal C.d.S., sez. consultiva per gli atti normativi – in sede di parere reso il 9 giugno 2009 n. 1943/09 sull'art. 4 della L. 15/09 in tema di azioni nei confronti della P.A. e dei concessionari di pubblici servizi. Si è, infatti, sottolineato come *"...La privatizzazione del pubblico impiego e la riforma della dirigenza, le leggi "Bassanini" e i conseguenti decreti di attuazione, la riforma del titolo V della Costituzione, le leggi di semplificazione normativa per il 2003 e 2005, la riforma della Legge n. 241 del 1990 (Leggi 15 e 80 del 2005), hanno prepotentemente veicolato nel sistema amministrativo la concezione sostanziale del buon andamento..... Lo sforzo del creatore di norme, così come quello dell'interprete, appare proiettato nel coordinare questi due principi (buon andamento e legalità), specie nella materia dell'organizzazione, dove maggiore è il peso che il valore economico del buon andamento sta assumendo, come tecnica di contenimento del debito pubblico, da tempo giunto a livelli di guardia, e fattore di produzione dell'attività amministrativa rivolta alla soddisfazione del cittadino"*.

Si prende atto di come il principio del "Buon Andamento" della azione amministrativa, soprattutto sotto lo specifico profilo della relativa valenza come tecnica di tutela contro lo sperpero del denaro pubblico, sia ormai definitivamente assunto a bene interesse, di autonoma rilevanza e suscettibile di tutela in caso di lesione dello stesso in quanto tale.

L'evoluzione interpretativa che ha connotato il predetto bene interesse, con la positivizzazione, tra l'altro, dei criteri della efficacia ed economicità della azione amministrativa da parte della Legge N. 241/90, consente, nell'ambito della elasticità assicurata dalla atipicità del danno pubblico, di risarcire la violazione dello stesso perpetrata con ulteriori e molteplici modalità di condotte, quali, ad esempio, la colpevole inefficiente gestione di un pubblico concorso! Rileva, in pratica, come risarcibile anche la violazione dei soli richiamati criteri della efficienza, efficacia ed economicità, pur in assenza di ulteriori obblighi di servizio normativamente imposti.

La efficacia, efficienza ed imparzialità sono, infatti, regole che conformano all'interno le modalità di svolgimento della azione amministrativa (C. Cost. 355/2010). In definitiva, il danno alla concorrenza o il danno da disservizio o ancora il danno da disutilitas della spesa pubblica non rappresentano altro che delle ipotesi specifiche di lesione del più ampio bene interesse "buon andamento" della Pa scaturenti dalla violazione di obblighi normativi puntualizzati in ulteriori norme specifiche.

In realtà, alla luce delle evoluzioni interpretative e normative in parola, si vuole porre in evidenza che la precettività, ormai acclarata, della norma di cui all'art. 97 Cost, comporta la risarcibilità del bene interesse "buon andamento" in sé, sotto lo specifico profilo già della violazione dei criteri della efficacia efficienza ed economicità della azione amministrativa, da intendersi quali obblighi di servizio che si impongono in capo agli amministratori e agenti pubblici in genere. Ed invero, la lesione risarcibile degli stessi non richiede sempre e comunque la definizione in via preventiva di eventuali standard di qualità da osservare, potendo il danno emergere già nella stessa condotta per la quale si comprovi la palese violazione dei doveri di servizio come scaturenti e concretizzatesi, nei casi concreti, dal più volte citato art 97 Cost., assumendo a parametro un livello di qualità mediamente atteso ed ascrivibile ai concetti di efficacia, efficienza ed economicità.

Sotto il profilo del danno-conseguenza rileva, quindi, il "costo della inefficienza" da intendersi, nel caso di specie, come la migliore qualità della amministrazione della cosa pubblica in relazione alla gestione del concorso in parola che si sarebbe potuta garantire ove si fosse intervenuti tempestivamente e nel rispetto dei predetti obblighi di servizio imposti dall'art 1 della L. 241/90.

### ISTANZA DI SOSPENSIVA

Quanto al periculum in mora è evidente il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla attribuzione illegittima del punteggio a carico della ricorrente, priva di lavoro e della possibilità di vedere riconosciuta la propria professionalità e un canale di accesso al lavoro, sulla base di illegittime modalità di valutazione e attribuzione dei punteggi e di inserimento in graduatoria, modalità inique e ingiuste, nell'ambito di un procedimento viziato da eccesso di potere e diversi profili di errore e di contraddittorietà.

Pertanto si chiede la sospensione degli atti impugnati. La necessità e l'urgenza si fondano anche sul particolare aggravio per il ricorrente che ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative. Si sottolinea, altresì, che la ricorrente, se correttamente valutata mediante il riconoscimento del punteggio previsto per i titoli correttamente dichiarati nella domanda, si troverebbe in posizione utile per ricevere la nomina per la classe di concorso A037.

Quanto al fumus boni iuris abbiamo diffusamente argomentato in relazione ai numerosi profili che hanno inficiato la regolarità e coerenza della procedura, rispetto alla ratio della selezione e alle indicazioni stesse

dell'impianto normativo di riferimento. Anzitutto la sua esclusione appare frutto di una erronea interpretazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di presentazione di domanda, valutazione di titoli e dichiarazione degli stessi, no chè in materia di utilizzazione di sistemi informatici. Cosicché il ricorrente si è trovato escluso dalla possibilità di partecipare alle immissioni in ruolo perchè la P.A. Ha inteso non esaminare pienamente e in modo esaustivo tutta la documentazione pervenuta.

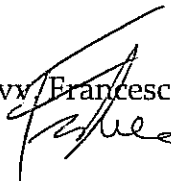
Tutto ciò premesso,

### **PQM**

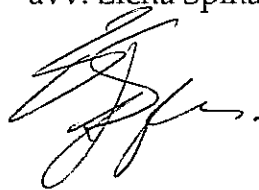
Si chiede l'accoglimento del presente ricorso e per l'effetto l'annullamento, previa sospensiva, di tutti i provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nonché della graduatoria definitiva del concorso di cui al bando Ddg. N.82/2012 per la classe di concorso A037 della regione Lazio nella parte in cui è mancata l'attribuzione del giusto punteggio, nonché ai fini del riesame della posizione del ricorrente e della valutazione dei suoi punteggi in relazione a tutti i titoli dichiarati dalla stessa, nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ivi compresi i verbali di valutazione dei titoli, di determinazione dei criteri di valutazione, di determinazione delle modalità di presentazione della domanda e trasmissione dei titoli.

Roma 19 dicembre 2013

avv. Francesco Americo



avv. Elena Spina





Si notifici a:

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA ,
  
- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA
  
- 3) Commissione giudicatrice di cui al concorso D.D.G. n.82/2012 per la classe di concorso A037, in persona del Presidente, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA
  
- 4) davide tutino via jacopo nardi 22 – 00179 roma